



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO 2[^]

Via Karl Herold – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21372 Fax 0776/325359

✉ fric85400d@istruzione.it posta certificata ✉ fric85400d@pec.istruzione.it Sito web www.iccassino2.gov.it

Prot. n. 5672 B/6

Cassino, 16 settembre 2016

Ai docenti

Ai genitori

Al DSGA

Al sito web (comunicazioni docenti e famiglie)

Atti

Delibera n. 10/15 settembre 2016 del Consiglio d'Istituto.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTO il Regolamento di disciplina degli alunni

DELIBERA IL SEGUENTE REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso l'I.C. Cassino II, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria l'Organo di Garanzia", come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (O.G.).

2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

3. La sua funzione principale, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, è esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà, in conseguenza dell'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento disciplinare

4. L'organo di garanzia si esprime anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, da parte di chiunque ne abbia interesse

5. Il principio ispiratore dell'Organo di Garanzia è la collaborazione tra scuola e famiglia, anche per prevenire/sanare possibili situazioni di disagio relazionali vissute dagli studenti.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico

- un docente designato dal Consiglio d'Istituto e un membro supplente, tra tutti gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo;

- due rappresentanti eletti dai genitori;

2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto che li ha designati.

3. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.

4. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

5. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria o, in base a quanto previsto dagli articoli 5 e 6, da un membro supplente appartenente alla medesima componente o, in caso di incompatibilità anche del membro supplente da un rappresentante della medesima categoria designato dal Consiglio d'Istituto tra i genitori e tra gli insegnanti sia che facciano parte del Consiglio sia che non ne facciano parte.

6. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio.

7. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere

individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale

5. Non è ammessa l'astensione: si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente.

6. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari, comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare il / i genitori dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare, è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.

8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.